2024/1742

24.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1742 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2024

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell'Occitania e alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 giugno 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE)n. 587/2014 ([2]) che stabilisce una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur). Sono state concesse diverse proroghe della deroga, da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 della Commissione ([3]), che scadrà il 26 agosto 2024.

(2) Il 23 febbraio 2024 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362. La Francia ha trasmesso la relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio delle attività di pesca, stabilito nel piano di gestione adottato da tale Stato membro il 13 maggio 2014 ([4]) («il piano di gestione francese»), e informazioni aggiornate che giustificano la proroga della deroga a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(3) Nel corso della sua 75ª riunione plenaria, svoltasi nel marzo 2024, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ([5]) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati pertinenti e la relazione di attuazione. Nonostante le informazioni limitate, lo CSTEP ha riconosciuto che lo sforzo di pesca e le catture hanno continuato a diminuire (solo il 23 % dello sforzo di pesca assegnato è stato utilizzato nel 2023), così come il numero di pescherecci (solo 3 sono stati effettivamente attivi nel 2023). Gli eventuali impatti negativi dell'attività di pesca sugli ecosistemi e sulle risorse risultano quindi ridotti in modo corrispondente. Lo CSTEP ha concluso che, poiché l'attività di pesca è in fase di rapido abbandono progressivo, con solo pochissimi pescherecci rimasti in attività, il relativo impatto è probabilmente minimo e in calo.

(4) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con i quali la Commissione concorda, va osservato che la pesca con sciabiche da spiaggia non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

(5) Esistono vincoli geografici specifici dovuti all'estensione limitata della piattaforma continentale.

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/587/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2362/oj).
([4]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028986590/
([5]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01

(6) La pesca con sciabiche da spiaggia è praticata dalla costa in acque poco profonde per la cattura di una gran varietà di specie. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio.

(7) La proroga della deroga chiesta dalla Francia riguarda l'autorizzazione di un numero limitato di 17 pescherecci indicati nel piano di gestione francese, di cui solo tre erano attivi nel 2023. Si tratta di una riduzione dello sforzo di pesca del 54 % in termini di pescherecci autorizzati rispetto al 2014, quando la deroga ha avuto per oggetto 37 pescherecci autorizzati specificati nel piano di gestione francese.

(8) Inoltre il piano di gestione francese garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo ai 17 pescherecci specificati, che sono già autorizzati a pescare dalla Francia, per uno sforzo totale di 638 giorni. La Francia ha anche limitato lo sforzo massimo consentito per ciascun attrezzo.

(9) La Commissione prende quindi atto del fatto che il piano di gestione francese sta effettivamente smantellando la flotta, in quanto le autorizzazioni di pesca sono collegate ai pescherecci e sono automaticamente revocate nel momento in cui il peschereccio titolare dell'autorizzazione viene sostituito o il comandante lo vende o va in pensione.

(10) La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Francia e i pescherecci aventi un'attività comprovata nella pesca di oltre cinque anni conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(11) Tali pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(12) Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione francese vieta di pescare al di sopra di habitat protetti.

(13) Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le dimensioni minime delle maglie, il piano di gestione francese ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(14) L'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) consente di continuare ad applicare le deroghe alle dimensioni minime delle maglie concesse nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e in vigore al 14 agosto 2019, salvo altrimenti stabilito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. La Commissione ha valutato la richiesta di proroga della deroga presentata dalla Francia e ha concluso che essa rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del medesimo regolamento, in quanto non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento delle catture di novellame, in essere al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento.

(15) Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività dei pescherecci che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate, conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

([6]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(16) Il piano di gestione francese regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, che sostituisce l'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, siano minime, come richiesto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(17) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da spiaggia non è mirata alla cattura di cefalopodi, come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(18) Il piano di gestione francese stabilisce un piano di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([7]).

(19) La Commissione ritiene pertanto che la proroga della deroga chiesta dalla Francia rispetti le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

(20) È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(21) La durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione francese evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e per permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.

(22) Poiché l'attività di pesca è stata costantemente regolamentata dal piano di gestione francese per le sciabiche da spiaggia e la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 scadrà il 26 agosto 2024, al fine di garantire la continuità giuridica è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(23) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(24) Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento legittimo, in quanto l'attività di pesca in questione è stata costantemente regolamentata dal piano di gestione francese per le sciabiche da spiaggia.

(25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell'Occitania e alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:

a) recanti il numero di immatricolazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 («il piano di gestione francese»);

b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché

([7]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione francese.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel proprio piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 25 agosto 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN